Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 **Roma — Sabato, 27 dicembre** **Numero 305**

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* pel prossimo anno 1920 sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno	L.	45
» » semestre	»	26
» » trimestre	»	18
All'estero (Paesi dell'Unione postale):		
Per un anno	L.	90
» » semestre	»	50
» » trimestre	»	30
In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione):		
Per un anno	L.	40
» » semestre	»	24
» » trimestre	»	16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Avviso di concorso

Ai termini della deliberazione del Consiglio di presidenza, è aperto il concorso per un posto di aggiunto (aiuto economo) presso gli uffici di questura della Camera dei deputati, a cui va annesso lo stipendio annuo di L. 3600 (minimo) da elevarsi a L. 6800 (massimo) mediante 6 aumenti triennali dei quali i primi quattro di L. 500 ognuno e gli ultimi due di L. 600 ognuno.

Sarà anche corrisposta l'indennità di residenza nella misura e con le norme portate dalla legge 3 luglio 1902, n. 248 e l'indennità di caro viveri di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314.

I concorrenti dovranno presentare insieme colla loro domanda, nella quale sarà indicato l'indirizzo della loro abitazione, i seguenti documenti:

a) fede di nascita dalla quale risulti l'età non superiore ai 30 anni al 24 gennaio 1920 e certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato dal quale risulti l'adempimento degli obblighi militari;

c) certificato penale e certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune dell'ultimo domicilio entrambi con data posteriore a quella del presente avviso;

d) licenza di liceo o di Istituto tecnico;

e) attestato medico di robusta costituzione fisica debitamente autenticata, di data posteriore a quella del presente avviso.

I concorrenti saranno sottoposti anche ad una visita medica di un sanitario di fiducia della Camera.

Saranno titoli di preferenza i servizi prestati presso altre Amministrazioni in uffici di economato, una buona calligrafia e la conoscenza della dattilografia.

I concorrenti, forniti dei migliori titoli, saranno sottoposti ad una o più prove di esame che si ritenessero opportune, fra cui quelle che tendano a stabilire la loro conoscenza delle varie scritture contabili di controllo e dei più moderni sistemi di contabilità di magazzino.

Il regolamento interno per gli uffici della Camera, ostensibile presso l'ufficio di questura, dà le norme per lo stato economico e giuridico del personale della Camera dei deputati.

Le domande, corredate dai prescritti documenti, dovranno essere indirizzate alla Direzione degli uffici di questura della Camera dei deputati in modo che vi pervengano entro le ore 18 del 24 gennaio 1920. Delle domande che per qualsiasi ragione pervenissero dopo l'ora e il giorno stabiliti non sarà tenuto conto.

Roma, 21 dicembre 1919.

Il direttore degli uffici di questura: *L. Nuvoloni.*

LEGGI E DECRETI

Il numero 2195 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693 ed il regolamento generale per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il regolamento sul servizio metrico, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242;

Visto il ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi, approvato con la legge 30 giugno 1908, n. 304;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di coprire i posti resisi vacanti nel ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio per far fronte alle ordinarie esigenze del servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A parziale deroga delle norme contenute nei provvedimenti generali e speciali suindicati ed alle condizioni stabilite dagli articoli seguenti, il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro è autorizzato a mettere a concorso nel limite dei tre quarti, i posti di R. verificatore metrico di 6.ª classe che sono o saranno vacanti fino al 30 giugno 1920, nel ruolo del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi.

Art. 2.

L'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 25 del regolamento approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, avrà luogo mercè pubblici concorsi per titoli, ai quali potranno prendere parte coloro che, salvo per il limite di età, che potrà essere di 35 anni alla data del decreto che indica il concorso, si trovino nelle altre condizioni prescritte da lo articolo stesso ed abbiano l'idoneità fisica all'impiego cui aspirano.

L'esame dei titoli e la graduatoria dei concorrenti per l'ammissione al tirocinio suddetto sono devoluti ad un'apposita Commissione che sarà nominata dal ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Il ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione, pubblicherà i nomi dei vincitori del concorso e deciderà, in via definitiva, sulle contestazioni relative alla graduatoria di essi.

Art. 3.

Ciascun concorrente ammesso al tirocinio teorico-pratico suindicato e che lo frequenti regolarmente e con profitto, godrà dell'assegno mensile lordo di lire 2[illegible]0 per tutta la durata del tirocinio stesso.

Art. 4.

saranno riservati ai prescelti con le norme del presente decreto, che abbiano superato gli esami di cui al 1° comma dell'articolo 25 del precitato regolamento pel servizio metrico, in base alla graduatoria stabilita, in seguito a siffatti esami, dalla Commissione.

Avranno però la precedenza nella nomina i vincitori del concorso indetto con decreto ministeriale 19 marzo 1914, n. 3792 non assunti in servizio, che abbiano superato, coi nuovi concorrenti, gli esami predetti.

Art. 5.

Con apposito decreto del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, verranno fissate le norme per il concorso e per gli esami indicati negli articoli precedenti.

Art. 6.

Con decreto del ministro del tesoro, saranno introdotte, negli stati di previsione della spesa del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro per gli esercizi finanziari 1919-920 e 1920-921 le variazioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI – SCHANZER – FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2281 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426 che approva il testo unico delle disposizioni riguardanti il risarcimento dei danni di guerra;

Veduto il decreto Luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 395, che istituisce le Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra nelle provincie di Belluno, Treviso, Vicenza, Venezia ed Udine;

Veduto il nostro decreto 20 luglio 1919 n. 1336, che istituisce le dette Commissioni nelle provincie di Brescia, Mantova, Rovigo, Padova e Verona;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri per le terre liberate dal nemico e di grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituite le seguenti Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra:

Una Commissione con sede in Genova ed avente competenza territoriale nei limiti delle circoscrizioni territoriali ...

Una Commissione con sede in Roma ed avente competenza nei limiti delle circoscrizioni territoriali delle provincie di Roma, Grosseto, Arezzo, Perugia, Aquila;

Una Commissione con sede in Napoli ed avente giurisdizione nei limiti delle circoscrizioni territoriali delle provincie di Napoli, Caserta, Salerno, Avellino, Benevento, Cosenza, Catanzaro;

Una Commissione con sede in Messina ed avente giurisdizione nei limiti delle circoscrizioni territoriali delle provincie di Caltanissetta, Catania, Girgenti, Messina, Palermo, Siracusa, Trapani e Reggio Calabria;

Una Commissione con sede in Cagliari ed avente giurisdizione nei limiti delle circoscrizioni territoriali delle provincie di Cagliari e Sassari;

Una Commissione con sede in Ancona ed avente giurisdizione nei limiti delle circoscrizioni territoriali delle provincie di Ancona, Ascoli, Macerata, Pesaro e Urbino, Chieti, Teramo;

Una Commissione con sede in Bari ed avente giurisdizione nei limiti delle circoscrizioni territoriali delle provincie di Bari, Lecce, Campobasso, Foggia, Potenza;

Una Commissione con sede in Bologna ed avente giurisdizione nei limiti delle circoscrizioni territoriali delle provincie di Bologna, Forlì, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia

Art. 2.

La Commissione istituita in Brescia con Regio decreto del 20 luglio 1919, n. 1236, ha giurisdizione, oltre che nei limiti della circoscrizione territoriale della provincia omonima, anche nei limiti delle circoscrizioni territoriali delle provincie di Bergamo, Como, Cremona, Milano, Pavia, Sondrio.

Art. 3.

Con decreto del ministro per le terre liberate, di concerto col ministro di grazia e giustizia, il numero delle Commissioni suindicate potrà essere ridotto modificando, ove occorra, la competenza territoriale delle rimanenti e, quando ne sia riconosciuta la necessità, potranno anche essere istituite nuove Commissioni determinandone la competenza territoriale e la sede.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA — NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2300 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 24 novembre 1918, n. 1916, da convertirsi in legge, col quale, per le promozioni di grado nel personale del Ministero delle colonie, venne prescritto un periodo di effettivo servizio prestato in Colonia.

Ritenuta la necessità di prorogare, per un congruo periodo di tempo, l'applicazione della norma anzidetta, di prestare servizio in Colonia, di venire in possesso del nuovo requisito prescritto per la promozione di grado;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferme rimanendo le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 24 novembre 1918 n. 1916, l'applicazione di esse è prorogata al 1° dicembre 1921.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA

Il numero 2326 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1915, n. 1774;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 1 del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, convertito in legge 21 dicembre 1915, n. 1774, è revocato e cessa di avere effetto per quanto riguarda le cattedre vacanti nei RR. Istituti nautici.

Art. 2.

Per provvedere, durante l'anno scolastico 1919-920, alle cattedre di astronomia, navigazione, arte navale, macchine e disegno relativo, teoria della nave, costruzione navale e disegno relativo, diritto, economia, geografia commerciale ed inglese, vacanti nei RR. Istituti nautici, saranno banditi concorsi secondo le disposizioni seguenti.

Il numero dei posti da assegnarsi ai vincitori del concorso per ciascuna disciplina sarà determinato in ragione di un terzo delle cattedre effettivamente disponibili dopo esaurita l'applicazione degli articoli 51 e 58 del decreto luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086, in relazione all'articolo 8 dello stesso decreto.

La determinazione dei posti per ciascuna disciplina avverrà dopo l'approvazione delle graduatorie formate in applicazione dei predetti articoli 51 e 58 del decreto Luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086.

Art. 3.

Ai concorsi di cui nel precedente articolo sono ammessi soltanto gli estranei ai ruoli del personale insegnante governativo, regolarmente abilitati, i quali:

a) abbiano prestato servizio militare dopo il 25 maggio 1915, oppure:

b) abbiano prestato servizio di supplente in classi ordinarie od

meno tre anni scolastici, anche non consecutivi, o che abbiano coperto, per lo stesso periodo di tempo, ufficio di ruolo come insegnanti di qualsiasi disciplina nei Regi Istituti nautici od in una scuola media e normale pareggiata.

Art. 4.

I concorsi sono per titoli.

Il servizio militare sarà valutato pari a quello del migliore servizio di insegnamento; speciale valutazione sarà data alle ricompense al valore militare ed alla croce di guerra istituita col decreto Luogotenenziale 19 gennaio 1918, n. 205

A parità di altri titoli, i concorrenti indicati sotto la lettera *a*) dell'articolo precedente saranno collocati nelle graduatorie e nei ruoli prima di quelli indicati sotto la lettera *b*)

Saranno classificate e valutate soltanto le pubblicazioni fatte e i titoli acquisiti dai candidati avanti l'anno scolastico 1914-915, eccezione fatta del titolo di abilitazione all'insegnamento, dell'insegnamento prestato e del servizio militare.

Con decreto del ministro della marina saranno determinate le ulteriori norme per la valutazione dei titoli dei candidati, per l'ammissione al concorso, per lo svolgimento di questo e per la nomina, in seguito ai risultati di esso anche in deroga a disposizioni regolamentari vigenti per i concorsi alle cattedre dei Regi Istituti nautici.

Decadrà da ogni diritto, in applicazione del presente articolo e del precedente, chi non avrà ottemperato alle disposizioni che saranno contenute nel decreto Ministeriale sopra indicato.

Art. 5.

Entro l'anno 1920 saranno banditi concorsi a cattedre dei Regi Istituti nautici secondo le norme comuni e senza limitazione nelle categorie delle persone che possono esservi ammesse.

Art. 6.

Per gli insegnanti che otterranno la nomina in ruolo per effetto del presente decreto, è considerato utile agli effetti della pensione, il servizio prestato nell'insegnamento in qualità di supplente o di incaricato a decorrere dal 1° ottobre 1915. A tal fine il servizio prestato per un intero anno scolastico si considera equivalente ad un anno solare.

Questa disposizione è applicata anche a tutti coloro che, essendo stati compresi nelle graduatorie formate a norma degli articoli 47 e 48 della legge 16 luglio 1914, n. 679, non poterono essere nominati staordinari con la decorrenza dal 1° ottobre 1915.

Art. 7.

Quando, in seguito ai concorsi a cattedre di astronomia nautica, navigazione, arte navale, costruzione navale, teoria della nave, macchine a vapore e disegno relativo nei Regi Istituti nautici vengono nominate persone aventi già diritto a pensione a carico dello Stato, dovranno dichiarare se rinunciano o se intendono conservare la pensione stessa.

Nel primo caso il nuovo servizio sarà poi computato col vecchio agli effetti della liquidazione della nuova pensione.

Nel secondo avranno tutti i diritti e gli obblighi dei professori di ruolo, ma invece dello stipendio avranno la retribuzione e l'indennità stabilite per i supplenti.

Il ministro avrà facoltà di conferire senz'altro il grado di professore ordinario a quelle fra le persone, di cui ai precedenti comma, che, prima della loro assunzione nel ruolo dei Regi Istituti nautici, abbiano insegnato con risultato soddisfacente in Istituti di istruzione dipendenti dal Ministero della marina: a questi insegnanti, nel caso che rinuncino alla pensione, sarà corrisposto, per il primo triennio d'insegnamento nei Regi Istituti nautici, lo stipendio del grado di professore straordinario.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pesentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2332 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del cap. n. 6: « Indennità e spese per ispezioni e missioni, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario in corso, è aumentato della somma di lire centoquarantottomilanovecentosessanta (L. 148,960).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA

Il numero 2344 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'assistenza militare e le pensioni di guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra per l'esercizio finanziario in corso sono apportate le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno

stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — DA COMO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA di maggiori assegnazioni da introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza militare e le pensioni di guerra per l'esercizio finanziario 1919-920.

Cap. n. 16. Soccorsi e sussidi a favore delle famiglie bisognose dei militari alle armi, ecc. .	95,000,000 —
Cap. n. 19. Sussidi alle famiglie bisognose dei militari morti, feriti, ecc.	3,000,000 —
Cap. n. 20. Assistenza militare nel territorio occupato in virtù dell'armistizio	7,000,000 —
Cap. n. 21. Sussidi ad Enti ed istituzioni aventi per scopo l'assistenza e la tutela delle famiglie dei morti in guerra e degli ex-combattenti	200,000 —
Totale delle maggiori assegnazioni . .	105,200,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra:
DA COMO.
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il numero 2345 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo stanziamento del cap. n. 95 « Indennità di viaggio e di soggiorno, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato della somma di lire cinquantamila (L. 50.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2369 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo stanziamento del capitolo 44-*ter* « Fondo per spese segrete determinate dagli avvenimenti internazionali » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato della somma di lire un milione e cinquecentomila (L. 1,500,000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — SCIALOIA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2336 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'agricoltura;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura per l'esercizio finanziario 1919-920, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata d'ordine Nostro, dei ministri proponenti.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — VISOCCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione del Ministero per l'agricoltura per l'esercizio finanziario 1919-920.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 7. Indennità di tramutamento agli impiegati, ecc.	26,000 —

Cap. n.	8. Sussidi ad impiegati, ecc.	7,500 —
Cap. n.	9. Sussidi ad impiegati, ecc. già appartenenti all'Amministrazione, ecc.	5,900 —
Cap. n.	10. Medaglie di presenza, ecc.	[illegible] —
Cap. n.	11. Ispezioni e missioni all'interno ed all'estero, ecc.	[illegible] —
Cap. n.	12. Fitto di locali, ecc.	1,600 —
Cap. n.	13. Spese d'ufficio, ecc.	132,000 —
Cap. n.	14. Provvista di carta e di oggetti di cancelleria, ecc.	177,000 —
Cap. n.	19. Spese casuali.	1,500 —
Cap. n.	25. Esposizioni, mostre agrarie, ecc. . . .	10,000 —
Cap. n.	26. Sussidi ed incoraggiamenti ad associazioni agrarie, ecc.	10,000 —
Cap. n.	29. Esperienze agrarie, acclimazione, ecc.	15,000 —
Cap. n.	32. Cattedre ambulanti di viticoltura ed enologia, ecc.	[illegible] —
Cap. n.	41. Spese pel funzionamento delle scuole superiori di agricoltura, ecc.	[illegible] —
Cap. n.	46. Spese per l'impianto di scuole pratiche, ecc.	55,000 —
Cap. n.	49. Spese, concorsi e sussidi fissi per stagioni	17,000 —
Cap. n.	50. Agricoltura - Incoraggiamenti, ecc. .	20,000 —
Cap. n.	56. Stipendi, paghe, assegni ed indennità al personale dei depositi dei cavalli stalloni, ecc.	90,000 —
Cap. n.	61. Statistiche agrarie, ecc.	20,000 —
	Totale delle maggiori assegnazioni	1,061,500 —

Diminuzioni di stanziamento.

a) in conto competenza:

Cap. n.	63. Spese per provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, ecc.	[illegible] —

b) in conto competenza:

Cap. n.	1?3 (aggiunto). Spese per l'applicazione dei decreti Luogotenenziali 19 ottobre 1916, n. 1363, e 14 dicembre 1916, n. 1731, riguardanti l'incremento della coltivazione dei cereali, ecc.	700,000 —
	Totale delle diminuzioni di stanziamento	770,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro per l'agricoltura: VISOCCHI.

Il numero 2335 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno e del ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° dicembre 1919, in luogo delle indennità di caro viveri contemplate nel decreto Ministeriale 14 ottobre 1918, n. 14305, emanato in forza dell'art. 16 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, sono assegnate al personale salariato delle Amministrazioni dello Stato, indicato nelle tabelle annesse al decreto Luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 441, le indennità stabilite, per il personale di ruolo, per quello straordinario, avventizio o assimilato dallo stesso decreto Luogotenenziale n. [illegible], modificato coll'art. 5 del decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 18.

Le dette indennità spettano esclusivamente al personale che non gode di quelle previste dal Regio decreto 4 settembre 1919, n. 17[illegible], stante la limitazione stabilita dall'art. [illegible] del decreto stesso.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente non sono applicabili:

a) ai fattorini telegrafici effettivi ed ai procaccia a piedi (compresi fra questi ultimi anche i gondolieri) ai quali è stato [illegible]amente provveduto con l'articolo 1, comma 3 [illegible] decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e con l'art. 10, comma 1°, dello stesso decreto;

b) ai fattorini telegrafici avventizi, ai quali è mantenuta la indennità fissa mensile di L. 35; ed ai guardapiedi, ai quali resta conservata l'indennità annua di L. 50, a coloro che sono provvisti di retribuzione non superiore alle L. [illegible] mensili e di L. 100 annue a tutti gli altri.

Art. 3.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alla inscrizione negli stati di previsione della spesa delle varie Amministrazioni delle somme occorrenti al pagamento delle indennità stabilite col presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto avrà applicazione fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicato la pace e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2406 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti i decreti Luogotenenziali 30 giugno 1918, n. 1019 e 13 aprile 1919, n. 568;
Intesa la Commissione tecnica incaricata di far proposte a norma ed agli effetti dei due citati decreti Luogotenenziali;
Su proposta del ministro segretario di Stato dei lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate, ai termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 e degli articoli [illegible] del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. [illegible] annesse [illegible] d'ordine Nostro, dal ministro proponente degli abitati da aggiungere

a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 (titolo IV) a quelli indicati nella tabella *G* allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 255 e nelle tabelle *D* ed *E* allegate alla legge 9 luglio 1908, n. 445.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Tabella A.

ABITATI che si aggiungono a quelli indicati nella tabella *G*, allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 255 (consolidamento di frane in Calabria).

In provincia di Catanzaro: Cutro — Isola sul Jonio — Melissa — Nicastro — Sambiase — San Mauro Marchesato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dei lavori pubblici: PANTANO.

Tabella B.

ABITATI che si aggiungono a quelli indicati nella tabella *D* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di frane nelle provincie del Regno, escluse quelle di Basilicata e Calabria).

In provincia di Chieti: Borrello — Lama dei Peligni.

In provincia di Macerata: Tolentino.

In provincia di Messina: Calvaruso — Castroreale — Condrò — Ficarra — Messina (borgate Annunziata di Bordonaro, Catarratti Pezzòlo) — Militello Rosmarino — Monforte San Giorgio — Montalbano d'Elicona — Mongiuffi Melia (frazione Mongiuffi) — Naso (borgata Cagliano) — Raccuia (borgata Zappa) — Rometta (frazioni Rapano, Conduri, San Sebastiano) — San Pier Niceto — San Salvatore di Fitalia (contrada Buffana) — Saponara di Villafranca — Spadafora San Martino (frazione San Martino) — Tortorici (frazioni Casitti, Moira, Sant'Andrea, Lemmo e Masugna) borgate San Giuliano, Sciortino) — Tripi — Ucria.

In provincia di Pisa: Volterra (borgo San Giusto).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dei lavori pubblici: PANTANO.

Tabella C.

ABITATI che si aggiungono a quelli indicati nella tabella *E* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (trasferimento di abitati).

In provincia di Messina: Monforte San Giorgio (frazione Pellegrino).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dei lavori pubblici: PANTANO.

Il numero 2141 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, riflettente il conferimento al Governo del Re di poteri straordinari in caso di guerra;

Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177, circa gli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;

Vista la legge 3 luglio 1904, n. 302, sul congedo provvisorio.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La chiamata in servizio per la guerra ed il successivo congedamento degli ufficiali di categorie in congedo, attuati senza decreto Ministeriale nominativo, hanno effetto dalla data apposta nei singoli stati di servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2315 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 10, secondo comma, del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con Nostro decreto 24 novembre 1908, n. 756.

Ritenuta la necessità, di fronte alle sempre crescenti esigenze del servizio, di tenere completo il personale delle Delegazioni del tesoro e di gestione e controllo giusta il ruolo organico approvato con decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 750.

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I vincitori dei concorsi per titoli a segretario e ufficiale in prova nelle Delegazioni del tesoro, di cui al decreto del 23 maggio 1919, del ministro del tesoro, i quali, conseguita la nomina, rinuncino all'impiego, saranno sostituiti con altri aspiranti che negli stessi concorsi abbiano riportato la migliore classificazione dopo quelli compresi nelle graduatorie già approvate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2331 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del cap. n. 45 « Concorso nella spesa per i locali ad uso degli uffici d'ispettorato delle scuole medie « Spese di ufficio, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario in corso, è aumentato della somma di lire quattromila (L. 4000).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — BACCELLI

Visto, ***Il guardasigilli*****:** MORTARA.

Il numero **2333** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1919-920, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

TABELLA di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1919-920.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 14. Indennità di missione al personale, ecc.	150.000
Cap. n. 18. Sussidi ad impiegati, scrivani, ecc. . . .	2.600
Cap. n. 22. Consigli e Commissioni, ecc.	52.000
Cap. n. 55. Stabilimento termale di Acqui, ecc. . .	15.000
Cap. n. 133. Spese per l'applicazione delle disposizioni di facilitazione ai Comuni per l'esecuzione di opere igieniche, ecc.	30.000
Totale delle maggiori assegnazioni . . .	249.600

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 48. Sussidi alle condotte ostetriche, ecc. . .	50.000
Cap. n. 51. Spese pel funzionamento e per la manutenzione del vaccinogeno	15.500
Cap. n. 52. Spese per le ispezioni alle farmacie, ecc.	15.000
Cap. n. 132. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui, ecc. . . .	30.000
Totale delle diminuzioni di stanziamento . . .	110.500

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro dell'interno: NITTI.

Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il numero 2415 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 6 del decreto Reale 2 ottobre 1919, n. 1811;

Sentito il presidente della Corte dei conti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La revisione delle contabilità delle spese eseguite sino a tutto l'esercizio finanziario 1919-920 con le anticipazioni concesse a funzionari, corpi, istituti e stabilimenti militari sui fondi amministrati dal Ministero della guerra e dai servizi delle armi e munizioni e dell'aeronautica militare, è compiuta esclusivamente da un ufficio speciale della Corte dei conti, costituito presso la medesima.

Le funzioni direttive di detto ufficio sono affidate a funzionari della Corte dei conti. Alle funzioni esecutive di esso è applicato personale da assegnarsi all'uopo dalla Corte dei conti e dal Ministero della guerra.

Art. 2.

I funzionari, corpi, istituti e stabilimenti che abbiano ricevute le anticipazioni di cui all'articolo precedente rimettono direttamente alla Corte dei conti i loro rendiconti trimestrali, corredati dei documenti giustificativi.

Trasmettono in pari tempo alla ragioneria del Ministero della guerra l'indicazione delle risultanze complessive dei rendiconti stessi, nonchè i documenti relativi ai riscontri affidati alla ragioneria medesima.

Per far emendare gli errori e per chiedere gli eventuali chiarimenti, la Corte si rivolge direttamente agli Enti che hanno presentato i rendiconti. Le osservazioni riguardanti disposizioni impartite dall'Amministrazione centrale sono rivolte direttamente al detto Ministero.

Art. 3.

Sul rendiconto dell'ultimo trimestre dell'esercizio finanziario, che riassume anche le risultanze dei precedenti, la Corte emette, in sede di riscontro, deliberazioni di scarico totale o parziale, le quali, analogamente al disposto dell'art. 383 del regolamento di contabilita generale, non pregiudicano menomamente il procedimento e il giudizio di responsabilità nei casi previsti e nelle forme stabilite dalle norme vigenti.

Art. 4.

Il Ministero della guerra può chiedere all'ufficio di cui all'art. 1 di eseguire sulle contabilità rese dalle dipendenti Amministrazioni, le speciali indagini che occorressero per l'esercizio dell'azione am-

ministrativa spettante al Ministero medesimo; oppure domandare in comunicazione contabilità o documenti in esso compresi o, in fine, disporre che alcuni speciali rendiconti siano trasmessi eccezionalmente ad esso Ministero prima di essere inviati alla Corte.

Art. 5.

Le somme che, in seguito alla revisione dei rendiconti, risultino portate indebitamente in ispesa, sono fatte versare in tesoreria a carico dei debitori o dei responsabili e le quietanze sono unite ai rendiconti.

Le somme che risultino portate in meno sono fatte comprendere in altro rendiconto dello stesso capitolo o del corrispondente dell'esercizio in corso.

Nei casi in cui occorre modificare le risultanze dei rendiconti (quando, cioè, sia ritardato o non eseguito il versamento di cui sopra) le variazioni relative, a cura della Corte dei conti, sono comunicate alla ragioneria del Ministero della guerra. Effettuata la revisione per ciascun esercizio, è data comunicazione delle ritenute il cui importo sia da versare in tesoreria, affinchè la ragioneria ne curi la contabilizzazione e il versamento.

Art. 6.

Rimane affidato alla ragioneria del Ministero della guerra l'accertamento che i funzionari, corpi, istituti e stabilimenti si diano debito nei loro rendiconti di tutte le anticipazioni ricevute.

Art. 7.

La Corte dei conti comunica alla ragioneria del Ministero della guerra l'elenco dei rendiconti sui quali sono state emesse le deliberazioni definitive di scarico.

Art. 8.

Quando, per rifiuto dei responsabili, il rendiconto non possa venire regolarizzato secondo le richieste della Corte, viene emessa deliberazione di scarico parziale, per le partite giustificate, e per le partite non regolarizzate vengono rimessi gli atti al procuratore generale presso la Corte dei conti, pei procedimenti di sua competenza.

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto andranno in vigore dal 1° gennaio 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 2259. **Regio decreto 16 novembre 1919**, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, è eretta in ente morale col nome « Cassa pro-mutilati e famiglie bisognose dei morti in guerra del 225° reggimento fanteria (Fondazione Vallo) » la donazione di L. 25.000 costituita da varie offerte volontarie fatte dal colonnello Vallo cav. Gabriele e da tutti i componenti il 225° reggimento fanteria a favore dei militari, già appartenti al reggimento stesso e delle superstiti famiglie di quelli caduti, e ne viene inoltre approvato lo statuto organico relativo.

N. 2308. **Regio decreto 27 novembre 1919**, col quale, sulla proposta del ministro della marina, sono dichiarate di pubblica utilità le opere interessanti la R. marina nel Golfo di Napoli.

N. 2311. **Regio decreto 20 novembre 1919**, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, vengono fissati gli assegni locali annui del personale della R. legazione a Washington, rispettivamente in L. 200.000 per il R. ambasciatore, in L. 30.000 pel consigliere, in L. 20.000 pel 1° segretario e in L. 10.000 pel 2° segretario.

N. 2394. **Regio decreto 16 novembre 1919**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'asilo infantile di Villaregia (Torino) è eretto in ente morale, con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 2395. **Regio decreto 27 novembre 1919**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la « Fondazione Giulio Fiorazzo », con sede nel comune di Padova, è eretta in ente morale sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLE COLONIE

AVVISO.

Si prevengono le Amministrazioni dei giornali e delle riviste, le Agenzie d'informazioni, ecc, che nessuna associazione è ritenuta obbligatoria pel Ministero delle colonie se non è dal medesimo richiesta direttamente, o per mezzo di librai.

Di tutte le pubblicazioni periodiche, pertanto, le quali, non richieste, si invieranno al detto Ministero, non potrà essere domandato e conseguito il pagamento del prezzo d'associazione, e il Ministero non si tiene vincolato a respingerle.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Acquappesa, in provincia di Cosenza, è stato, con decreto d 1 20 corr., esteso al detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 23 dicembre 1919 da valere fino al giorno 27 dicembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . .	82.15	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	84.54	—

Corso medio dei cambi

del giorno 23 dicembre 1919 (art. 39 Codice di commercio).
da valere fino al giorno 27 dicembre 1919.

Parigi 122,85 — Londra 50,08 — Svizzera 235 50 — New York 13,07 — Oro 198,50.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
DEL REGNO D'ITALIA

Numeri delle 607 obbligazioni della **ferrovia Maremmana** (RR. decreti 10 febbraio 1861 e 19 febbraio 1862, legge 4 agosto 1861, n. 174), state sorteggiate nella 59ª estrazione seguita in Roma il 29 novembre 1919 per l'ammortamento al 1° gennaio 1920.

132	10502	21294	30923	38969	49325	63277
261	10663	21319	31123	39222	49379	63365
456	10786	21401	31147	39403	49550	63784
615	10908	21530	31218	39439	49617	63846
838	11028	21688	31297	39473	49752	64078
856	11048	21895	31332	39627	49852	64249
889	11131	22312	31344	39636	50238	64260
920	11177	22476	31790	39689	50378	64272
1129	11322	22667	32080	39808	50422	64570
1201	11376	22770	32249	39815	50676	64717
1226	11501	22807	32318	39875	50790	64767
1316	11581	22825	32347	39906	50804	65062
1651	11720	22876	32534	40181	50985	65080
1750	11731	22938	32570	40475	51032	65314
1916	11761	23114	32715	40568	51642	65557
1927	11911	23357	32814	40622	52203	65631
2247	12038	23432	33009	40718	52311	65948
2249	12079	23460	33350	40817	52341	66000
2625	12273	23493	33488	40836	52350	66110
2722	12573	23684	33559	41122	52468	66121
2858	12773	23705	33741	41432	52756	66137
2860	12889	24107	33790	41609	52859	66217
3403	13137	24413	33805	41616	52861	66262
3604	13277	24492	34171	41748	52948	66391
3934	13318	24789	34217	42130	53329	66405
3972	13764	24845	34221	42168	53731	66548
3997	13932	24969	34324	42205	53966	66551
4057	14025	25063	34687	42327	55039	66779
4152	14454	25109	34705	42517	55265	66781
4212	14571	25227	34789	42806	55401	66796
4414	14687	25363	34799	42968	55893	66804
4608	15144	25391	34887	43312	55939	67174
4818	15293	25404	35046	43406	56056	67335
4807	15516	25482	35096	43443	56210	67403
4883	15576	25485	35106	43504	56247	67472
5034	15592	25591	35162	43550	56753	67502
5116	15851	25726	35341	43833	56819	67519
5177	15929	25753	35555	43994	56826	67708
5393	16033	26075	35609	44065	57472	67730
5519	16163	26083	35652	44088	57712	67764
5562	16208	26146	35770	44136	57965	67984
5689	16234	26409	36166	44180	58007	68323
5783	16733	26462	36209	44804	58105	68408
6036	16744	26665	36330	44829	58436	68497
6132	16954	26690	36616	45272	58700	68806
6277	17287	27272	36679	45288	58816	68934
6334	17430	27315	36724	45673	59027	69227
6345	17502	27776	36785	45697	59110	69498
6360	17510	27847	36812	45703	59414	69520
6628	17937	27863	37093	45710	59760	69591
6639	18349	27885	37172	45798	59829	69681
6750	18490	28005	37244	45890	60091	69754
6828	18618	28229	37282	46067	60165	69796
7391	18644	28463	37324	46175	60169	69814
7734	18660	28513	37443	46207	60196	69828
7823	18739	28605	37533	46409	60351	69880
8014	18791	28761	37654	46729	60452	69994
8431	18860	29153	37877	47097	60533	70102
8436	18902	29314	38182	47221	60847	70456
8438	19262	29394	38223	47607	60944	70603
8488	19388	29398	38275	47764	61008	70695
8490	19492	29779	38345	47794	61116	71615
8548	19502	29941	38363	47876	61331	71617
8614	19701	30070	38414	48340	61415	71842
8786	20295	30104	38458	48500	61488	71844
8822	20407	30206	38696	48728	61591	71919
8971	20551	30306	38822	49131	62131	72202
9001	20843	30368	38826	49155	62350	72226
9084	20999	30396	38917	49184	62729	72439
9971	21161	30624	38956	49205	63193	72583
72698	75757	77739	81117	83026	85809	87747
72727	76150	78278	81486	83059	85839	87774
72804	76345	78287	81612	83169	85910	87792
72901	76522	78521	81707	83501	86007	87852
73148	76525	78742	81797	84161	86376	87957
73244	76531	79251	81858	84185	86405	88209
73933	76607	79675	81929	84590	86410	88330
74287	76672	79710	82155	84812	86495	88409
74696	76934	79767	82457	85007	86618	88505
74727	76969	79779	82629	85044	86709	88515
74926	77018	80349	82651	85152	86735	88560
74992	77054	80361	82748	85229	86861	88602
75033	77185	80452	82769	85266	86993	88794
75048	77245	80583	82785	85293	87022	89001
75377	77356	80751	82943	85338	87097	89086
75635	77415	80965	82945	85454	87207	—
75754	77684	81039	82982	85565	87390	—

Le suddette obbligazioni estratte cessano di fruttare interessi con tutto dicembre 1919, ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna verrà effettuato dal 1° gennaio 1920, contro restituzione delle obbligazioni stesse munite delle seguenti cedole semestrali, non più pagabili in conto interessi:

dal n. 117 scadenza 1° luglio 1920

al n. 126 scadenza 1° gennaio 1925

nel Regno e Colonie: Con mandati esigibili presso le sezioni di R. Tesoreria e presso la R. Tesoreria coloniale, che saranno emessi da questa Direzione Generale, in seguito a regolare domanda in carta bollata da L. 1, da presentarsi o direttamente a questa Direzione Generale stessa o a mezzo delle Intendenze di finanza; e per le Colonie a mezzo delle Delegazioni del Tesoro coesistenti colle locali sezioni di Tesoreria per Tripoli, Bengasi e Asmara e dell'Ufficio Controllo addetto alla R. Tesoreria Coloniale per Mogadiscio.

all'Estero: a Londra, direttamente dalla Casa bancaria C. J. Hambro e F.°.

Roma, addì 29 novembre 1919.

Per il direttore capo di divisione: SENIGAGLIA.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Avvertenza

(*Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298*).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale dell'obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo l'estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

CONCORSI

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il regolamento sul servizio metrico, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242;

Visto il ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi, approvato con la legge 30 giugno 1908, n. [illegible];

Visto il R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 2195, che, in deroga alle disposizioni del R. decreto-legge 18 novembre 1915, n. 1625, autorizza il ministro dell'industria, commercio e lavoro a coprire, con speciali norme e nei limite di 3/4 i posti vacanti nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi:

Ritenuto che nel ruolo organico suddetto sono attualmente vacanti 26 posti di R. verificatore metrico di 6ª classe;

Ritenuto che tre posti di aspiranti al corso di tirocinio per il conseguimento della nomina a verificatore di 6ª classe dovranno essere riservati ai vincitori del concorso bandito con decreto Ministeriale 19 marzo 1914, n. 3702, non assunti ancora in servizio:

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli a 16 posti di aspirante ad un corso di tirocinio teorico-pratico, della durata non inferiore a sei mesi, per il conseguimento della nomina a R. verificatore di 6ª classe nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, con l'annuo stipendio di L. 3800, oltre l'indennità caro-viveri concessa con provvedimento di carattere transitorio ed i miglioramenti economici che conseguiranno dall'attuazione dei ruoli aperti.

Art. 2.

I concorrenti, non più tardi del 29 febbraio 1920, dovranno far pervenire al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro (Ispettorato generale per l'industria) la domanda in carta bollata da L. 2, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del loro domicilio.

La domanda sarà corredata dei seguenti documenti debitamente vidimati ai sensi di legge:

a) fede di nascita (legalizzata dal presidente del tribunale) dalla quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il diciottesimo e non superato il trentacinquesimo anno d'età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico, di data non anteriore a quella del presente decreto (legalizzato dal sindaco e dal prefetto) dal quale risulti che l'aspirante sia di costituzione fisica sana e robusta;

d) certificato comprovante l'adempimento alle disposizioni della legge sul reclutamento;

e) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza (legalizzato dal prefetto) di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

Per coloro che trovinsi attualmente in servizio militare, il certificato di moralità potrà essere rilasciato anche dal comandante del reparto al quale appartengono e confermato dall'autorità militare da cui dipende il reparto stesso;

f) certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

g) attestato di licenza conseguita in una scuola governativa o pareggiata di secondo grado (liceo, Istituto tecnico, scuola media di commercio, scuola media industriale, scuola mineraria) da esibirsi in originale od in copia autentica, legalizzata, corredato del certificato dei punti riportati nelle singole materie di esame;

h) ogni altro titolo utile per la classificazione dei concorrenti.

I candidati che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo di un'Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere *b), d)* e *f)*.

I candidati che, scaduti i termini utili, non abbiano prodotto direttamente al Ministero tutti i documenti prescritti, ovvero abbiano prodotto documenti non regolari, non saranno ammessi al concorso.

È esclusa, in ogni caso, la facoltà di riferirsi a documenti presentati ad altre Amministrazioni anche dello Stato, per altri concorsi o per qualsiasi altro fine.

Art. 3.

L'esame dei titoli e la formazione della graduatoria dei concorrenti saranno devoluti ad una apposita Commissione ministeriale.

La graduatoria sarà fatta in base al titolo di studio richiesto ed inoltre:

1° al risultato degli esami sostenuti pel conseguimento di siffatto titolo, con particolare riguardo ai punti ottenuti negli esami sulle seguenti materie: matematica, fisica o chimica;

2° al risultato di concorsi precedenti per impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

3° al servizio prestato a qualunque titolo nelle Amministrazioni stesse;

4° ad ogni altro titolo che il concorrente credesse di produrre.

A parità di merito saranno preferiti coloro che a mezzo di certificati rilasciati dall'autorità militare competente, comprovino di aver prestato servizio militare come combattenti ed, in modo speciale, quelli fra i medesimi che risultino insigniti di medaglie al valore o di altra speciale attestazione di merito di guerra.

Art. 4.

I primi 16 candidati nell'ordine della graduatoria dei concorrenti formata dalla Commissione, riconosciuti fisicamente idonei a norma delle disposizioni dell'articolo seguente, saranno dichiarati vincitori del concorso. Essi non acquisteranno altro diritto che quello di essere ammessi al tirocinio teorico-pratico non inferiore a sei mesi che sarà effettuato a Roma, presso i laboratori dell'Ufficio centrale metrico e dei saggi nei termini da stabilirsi in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 5.

La visita medica di controllo sarà fatta dopo la formazione della graduatoria dei concorrenti, in Roma, dove i candidati dovranno recarsi, a proprie spese, nel giorno che sarà fissato dal Ministero.

La mancata presentazione nel termine assegnato farà decadere i candidati dal diritto all'ammissione al tirocinio.

La visita sarà fatta dall'autorità militare che escluderà quelli fra i concorrenti che non rispondessero esattamente alle condizioni fisiche indicate al comma *c)* dell'art. 2 o, comunque, non risultassero pienamente soddisfacenti.

Art. 6

Ciascun concorrente ammesso al tirocinio teorico-pratico e che lo frequenti regolarmente e con profitto godrà dell'assegno mensile lordo di lire 200 per tutta la durata del tirocinio stesso.

Art. 7.

Gli insegnanti delle varie materie da svolgersi durante il tirocinio teorico-pratico presso l'Ufficio centrale metrico e dei saggi, terranno ciascuno un registro nel quale risultino regolarmente inscritto le classificazioni riportate da ciascun tirocinante durante il tirocinio nelle prove a cui ogni concorrente dovrà essere sottoposto dagli insegnanti medesimi. Ogni insegnante dovrà, alla fine di ciascun mese, assegnare ai tirocinanti la classificazione da attribuirsi per la condotta e far la media dei punti di merito conseguiti durante il mese. Il direttore dell'Ufficio centrale metrico trascrive le classificazioni sulla condotta e le medie mensili in apposito prospetto il quale, firmato dai singoli insegnanti, è da esso trasmesso al Ministero.

Art. 8.

I tirocinanti che, al termine di ogni bimestre, non avessero riportato almeno 9 punti in condotta nelle classificazioni mensili, decadono dal diritto di proseguire il tirocinio.

Una Commissione composta degli insegnanti delle materie nelle quali i tirocinanti si fossero dimostrati deficienti e di due membri delegati dalla Commissione superiore metrica sottoporrà ad una prova speciale sulle materie insegnate, al termine di ogni bimestre, quei tirocinanti che non abbiano ottenuto, nelle classificazioni mensili, la sufficienza espressa in 7 punti in profitto per ciascuna materia.

Art. 9.

I candidati i quali, negli esperimenti cui verranno sottoposti dalla

Commissione di cui al precedente articolo, non riportassero almeno **7 punti su ogni** materia di studio, decadono dal diritto di proseguire **il tirocinio**.

Art. 10.

Alla fine del tirocinio teorico-pratico, i candidati che avranno dato prova di assiduità, capacità e profitto, saranno ammessi a sostenere, **davanti** alla Commissione superiore metrica, l'esame di **idoneità sulle materie** insegnate, giusta l'art. 25 (1° comma) del regolamento sul servizio metrico, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242.

I candidati non dichiarati idonei all'esame finale e quelli che, per qualsiasi motivo, non fossero in grado di sostenerlo, non hanno diritto di ripetere la prova.

Quelli dichiarati idonei saranno classificati per ordine di merito ed in tale ordine saranno nominati verificatori di sesta classe. Avranno però la precedenza nella nomina i vincitori del concorso indetto con decreto Ministeriale 19 marzo 1914, n. 3702, non assunti ancora in servizio, che abbiano superato, coi nuovi concorrenti, gli esami d'idoneità al termine del tirocinio.

Nel formare l'ordine di classificazione sarà tenuto conto anche della media dei punti riportati nel profitto durante il tirocinio.

Art. 11.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la **registrazione.**

Roma, 13 dicembre 1919.

Il ministro: FERRARIS.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE del R. Collegio Ghislieri in Pavia

Veduto lo statuto organico del R. Collegio Ghislieri, approvato **col** R. decreto 19 gennaio 1896, n. XLIV (parte supplementare), e **modificato** coi RR. decreti 14 maggio 1905, n. CXVII, e 8 giugno **1905, n.** CLV (parte supplementare);

Veduto il relativo regolamento approvato col Regio decreto 17 maggio 1908, n. CCLXII (parte supplementare), e modificato col decreto Luogotenenziale 22 ottobre 1916, n. 1512, nonchè la propria deliberazione 5 novembre u. s., num. 1145, reca a notizia quanto segue:

I. — Per l'anno accademico 1919-920 sono vacanti e da conferire **altri otto posti gratuiti di alunno di fondazione** Ghislieri a giovani ammissibili ad un corso universitario, il quale conduca ad una **laurea oppure ad un diploma** in ingegneria: tali posti sono riservati **esclusivamente a giovani che** furono o sono tuttora sotto le armi.

Per uno dei posti spetta la precedenza *jure loci* a giovani nati **e tuttora domiciliati nella città o diocesi di Pavia.**

II. — Gli esami di concorso pel conseguimento di tali posti si **terranno** in Pavia, entro il gennaio 1920, dinanzi a Commissioni nominate dal Rettore della R. Università, ed i concorrenti saranno **a tempo debito** avvisati dei giorni nei quali avranno luogo.

III. — Per l'ammissione ai detti esami gli aspiranti dovranno **nei giorni feriali e** nelle ore d'ufficio (dalle 10 alle 16) da oggi al **31 dicembre p. v.,** e non più tardi, dirigere, o presentare a questa **amministrazione** la rispettiva domanda su carta bollata da lire una, **indicando** l'attuale loro recapito e la Facoltà o Scuola universitaria **a cui intendono** inscriversi.

Le domande pervenute a questa amministrazione oltre le ore 16 **di detto giorno**, o non corredate dai regolari documenti prescritti, **non saranno** tenute in considerazione alcuna.

Titoli necessari per l'ammissione.

IV. — **La** domanda d'ammissione dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

A) certificato di nascita del concorrente;

B) certificato di nascita del padre;

C) attestazione del sindaco comprovante che i genitori, o almeno il padre, appartengono alle provincie lombarde - cioè quelle **di** Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia e Sondrio - come sono ora costituite, oppure che vi hanno domicilio debitamente riconosciuto almeno da 20 anni, e vi tengono residenza;

D) diploma di licenza da un Liceo o da un Istituto tecnico, Regio o pareggiato: in difetto del diploma si potrà produrre un certificato provvisorio comprovante il risultato degli esami. Trattandosi di speciale concorso riservato a giovani che furono in servizio militare non si richiede, tra i requisiti d'ammissione, la media generale di almeno sette decimi nelle materie d'esame di licenza nello scrutinio finale per la dispensa dall'esame stesso, nè si richiede che gli esami siano stati superati a primo scrutinio: - e però, in via eccezionale, si concede l'ammissione al concorso anche se la media generale risulti inferiore ai sette decimi e se gli esami siano stati superati in sede di riparazione.

E) prospetto autentico indicante l'esito degli esami sostenuti nei precedenti anni di liceo o di Istituto tecnico; all'uopo potrà anche supplire la presentazione delle pagelle in forma regolare;

F) attestazione del distretto comprovante il servizio militare del concorrente; per l'ammissione al concorso necessita che, entro il periodo maggio 1915-novembre 1919, il giovane sia stato sotto le armi almeno un semestre;

G) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente tenne dimora negli ultimi tre anni;

H) certificato medico comprovante che il giovane fu rivaccinato entro un periodo di tempo non anteriore al decennio;

I) attestazione del sindaco sullo stato di famiglia del concorrente; tale attestazione deve indicare:

a) essere il concorrente in tanto ristrette condizioni economiche da non potere, a spese proprie o della famiglia propria, intraprendere gli studi superiori senza grave disagio;

b) il luogo di nascita del concorrente;

c) il numero delle persone che ne compongono la famiglia;

d) la condizione, l'età e la professione di ciascuna di esse;

e) la natura, la quantità ed il valore approssimativo dei beni posseduti dalle persone medesime, nel Comune e altrove;

f) la rendita annua approssimativa e l'ammontare delle passività e delle tasse comunali pagate da qualunque membro della famiglia;

L) attestazione rilasciata dall'agente delle imposte del luogo di nascita e da quello del domicilio o residenza dei genitori stessi, sull'ammontare delle imposte dirette pagate da ciascun membro della famiglia;

M) dichiarazione del padre oppure, in sua mancanza, della madre o del tutore, autenticata dal sindaco, se taluno della famiglia del concorrente possegga o no altrove beni o redditi di qualunque natura, e se il concorrente fruisca di altra beneficenza pubblica o privata.

V. — I concorrenti dovranno essere di buona complessione e scevri da infermità comunicabili: perciò verranno sottoposti ad una visita medica che sarà fatta nel giorno precedente gli esami da un sanitario da designarsi dal Collegio.

AVVERTENZE.

A. — I documenti indicati alle lettere *A*, *B*, *C*, *F*, *G*, *H*, *I*, *L*, *M* - esenti da bollo a termini dell'art. 143 della tariffa generale formante l'allegato *A* (parte 3ª) annesso al testo unico della Legge sulla tassa di bollo, approvato con decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135 - dovranno essere debitamente legalizzati.

B. — Trattandosi di speciale concorso riservato a giovani che furono in servizio militare, i concorrenti che già hanno compiuto uno o più anni di corso universitario sono dispensati dall'obbligo di aver superato tutti gli esami suggeriti dal Consiglio di facoltà o da quello della Scuola per gli anni scolastici precedenti.

C. — Gli aspiranti al posto riservato *jure loci* ai giovani appartenenti alla città o diocesi di Pavia dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda, e provare d'esser nati e ancora domiciliati nella città o diocesi di Pavia.

ESAMI.

VI. — Gli esami di concorso comprendono una prova scritta e tre orali.

Per tali prove non v'ha uno speciale programma: esse però sono ordinate per tutti i concorrenti in guisa che, pur aggirandosi intorno alle materie comprese nei programmi per la licenza liceale o tecnica, non ripetano tuttavia lo stesso esame di licenza, ma più particolarmente diano modo di giudicare la coltura generale del giovane e la maturità del suo ingegno.

La prova scritta consisterà, per tutti i concorrenti, nello svolgimento di un tema di composizione italiana scelto dal candidato fra i tre temi che gli verranno all'uopo proposti.

I concorrenti che, per qualsivoglia motivo, non si trovassero presenti alla dettatura del tema per la prova scritta saranno esclusi dal concorso.

Per lo svolgimento del tema sono lasciate al concorrente sei ore di tempo.

Durante la prova scritta i concorrenti non possono conferire tra loro, nè con alcuna persona estranea: è vietato l'uso di qualsiasi libro o manoscritto, ad eccezione del vocabolario italiano.

La trasgressione di queste norme importa l'esclusione dal concorso.

Le tre prove orali consisteranno:

a) pei concorrenti già inscritti (o che abbiano dichiarato di volersi iscrivere) alla facoltà di giurisprudenza o a quella di filosofia e lettere: in un esame di storia, di filosofia e di lingua latina, comprendente quest'ultimo principalmente l'interpretazione di un passo di prosa classica latina; mentre l'esame di filosofia riguarderà specialmente la filosofia morale;

b) pei concorrenti già inscritti (o che abbiano dichiarato di volersi iscrivere) alla facoltà di medicina e chirurgia, o che aspirino alla laurea nelle scienze naturali: in un esame di fisica e di storia naturale, e in un esame di storia civile o di logica a loro scelta;

c) pei concorrenti infine già iscritti (o che abbiano dichiarato di volersi iscrivere) alla Facoltà di scienze fisiche e matematiche, o alla scuola di farmacia per la laurea in chimica e farmacia: in un esame di matematica e di fisica, e inoltre in un esame di storia civile o di logica a loro scelta.

Ogni esame orale durerà non meno di venti minuti.

Il concorrente che, per qualsiasi motivo, non si presenti anche ad una sola delle prove orali s'intende escluso dal concorso.

VII. — Condizione indispensabile per essere nominato alunno del collegio è ottenere l'inclusione nella graduatoria degli eleggibili, stabilita per tanti nomi quanti sono i posti messi a concorso. Nel formare i punti complessivi di merito sarà tenuto conto anche dell'esito dell'esame di licenza nella misura prescritta dallo speciale regolamento vigente per gli esami di concorso Ghislieri.

Nel caso che per parità di merito si dovesse ricorrere ad un confronto fra le condizioni economiche degli aspiranti, il giudizio sarà riservato al Consiglio d'amministrazione del Collegio.

La nomina degli alunni spetta a S. M. il Re: per l'ammissione al godimento del posto - che, limitatamente alla durata della temporanea occupazione del convitto da parte dell'autorità militare sarà regolato da norme provvisorie - necessita anche la presentazione al rettore del Collegio di un certificato comprovante l'avvenuta iscrizione nel ruolo degli studenti della R. Università di Pavia o d'una Scuola d'applicazione per allievi ingegneri.

Pavia, 25 novembre 1919.

Il presidente: *avv. G. Vittorio.*

Il segretario: *A. Crespi-Reghizzi.*

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 19 dicembre 1919
(*Continuazione*)

Presidenza del presidente ORLANDO.

NAVA. Enumera quindi i diversi provvedimenti legislativi adottati in questo semestre ed enuncia i risultati che, in seguito ai provvedimenti stessi, fu possibile ottenere, le domande infatti che al luglio erano poco più di duemila sono salite, al 30 novembre scorso e nelle sole provincie di Udine, Belluno, Treviso, Vicenza e Venezia a 104.548, per un importo complessivo di circa 650 milioni.

Passando alle lamentele sollevate per la lentezza delle istruttorie e della definizione delle pratiche nonchè della scarsezza degli anticipi e della mancanza di fondi, verificatasi presso qualche Intendenza per i pagamenti, l'oratore riconosce che sono in parte giustificate; ma fa anche notare che è doveroso riconoscere come le manchevolezze rilevate sono dovute in parte alle condizioni nelle quali si trova attualmente l'Amministrazione delle finanze nei riguardi del personale ed in parte alle difficoltà di vario genere che inevitabilmente inceppano la prima applicazione di una legge tanto vasta ed onerosa come quella dei risarcimenti votata dal Parlamento.

Tributa il dovuto elogio al personale delle Intendenze, delle Agenzie delle imposte, delle Amministrazioni del catasto che danno opera intelligente e fattiva per il compito a loro affidato. (Interruzioni del deputato Ciriani).

Esprime il convincimento che, superate le incertezze dei primi momenti, tutto funzionerà colla maggiore rapidità e regolarità: in tale convincimento egli è confortato dai risultati sempre maggiori che constata di mese in mese; al 30 novembre si avevano già 36,602 domande, fra concordate, istruite ed in avanzato corso di istruttoria, per un importo di circa 296 milioni.

All'onorevole Sandrini, il quale ha accennato alla misura minima degli anticipi fin qui pagati per risarcimento dei danni dalle Intendenze di finanza delle 5 Provincie (poco più di 7 milioni), fa osservare che il contributo dato dal tesoro al servizio dei risarcimenti non si limita a quella somma; alla quale invero occorre aggiungere la cospicua cifra di 51 milioni e mezzo anticipati fino ad ora dall'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie; i 42 milioni versati ai Consorzi zootecnici provinciali per l'acquisto di bovini da distribuire ai danneggiati (Interruzioni del deputato Ciriani); i 120 milioni assegnati al Credito agrario per il risarcimento dei danni subiti dalle aziende agricole; i 79 milioni di bestiame bovino, equino ed ovino che il Ministero delle terre liberate ha già distribuito in conto danni; 144 milioni già spesi per ricostruzioni e riparazioni di edifici privati, veri e propri risarcimenti di danni ed infine i 13 milioni già liquidati e pagati dalla Commissione delle piccole per danni compiuti dal nemico contro il diritto delle genti.

Complessivamente, adunque, il tesoro ha fin qui pagato, sotto una forma o sotto un'altra, per risarcimento di danni di guerra ai privati nelle Provincie liberate, più di 456 milioni Ed a tale somma si dovrebbe poi aggiungere anche il rilevante importo dei materiali da costruzione, dei carretti, delle bardature, degli attrezzi da lavoro e via dicendo, forniti, sempre a privati, dall'autorità militare e dal Ministero delle terre liberate.

Accenna poi alle gravi difficoltà dello enorme carico che verrebbe a gravare sullo Stato se, come si confida, si provvederà in breve termine alla liquidazione dei danni sofferti, ed al riguardo accenna che ad integrazione delle risorse ordinarie del bilancio occorrerà

provvedere con mezzi che si potranno ritrarre da una speciale operazione di credito della quale, d'accordo col ministro del tesoro, si sta già occupando da tempo. (Vive approvazioni).

Accenna infine alla emanazione di diversi provvedimenti per i quali le varie Commissioni militari, che fino ad oggi si occuparono di liquidazione dei danni di guerra, sono abolite e le loro funzioni attribuite agli organi normali del risarcimento, evitando così tutti gli inconvenienti che derivano dalla coesistenza di molteplici uffici liquidatori.

A tale riguardo dà assicurazioni agli onorevoli Cappellotto, Cicogna e Frova, i quali hanno presentato una interpellanza in materia, che l'avere uniformato i criteri di liquidazione per danni equiparabili fra di loro non significa che non si debbano equamente valutare la diversa natura e la diversa causale dei singoli danni e dichiara che il mutamento degli organi di accertamento non cambia e non innova nulla, in quelli che sono i diritti fin qui riconosciuti, a coloro che ebbero a subire occupazioni e requisizioni irregolari da parte dell'autorità militare.

Passa quindi a trattare la parte della attività svolta dal Ministero per le terre liberate in ordine all'assistenza civile ed assicura che i profughi, i quali ammontavano a circa 570 mila, sono ormai per la quasi totalità rientrati nei paesi d'origine o almeno nelle provincie venete.

La spesa di assistenza per i profughi, sopportata dallo Stato, ammontava, al 30 novembre, a 347 milioni circa, oltre il larghissimo contributo dato dalla fraterna carità degli italiani di ogni parte del Regno.

L'onorevole Sandrini ha proposto di formare dei Comitati locali per provvedere alla assistenza delle popolazioni del Veneto già profughe; ma il ministro dubita che là, dove non hanno potuto resistere le Amministrazioni comunali, possano formarsi e reggersi dei Comitati di tal genere.

Per quanto riguarda le cause di malcontento derivanti dal diverso trattamento fatto da Provincia a Provincia, per la misura dei sussidi e per i criteri di assegnazione, assicura di avere, in una recente riunione dei prefetti delle cinque Provincie sussidiate, tenuta all'uopo a Venezia, stabilito criteri uniformi di misura e di distribuzione (Applausi).

L'onere sopportato dal tesoro per sussidi nelle cinque provincie di Udine, Belluno, Treviso, Venezia e Vicenza ammonta a circa 103 milioni, oltre circa 100 milioni distribuiti sotto forma di materiale lettereccio, di oggetti casalinghi o di indumenti.

Il Ministero inoltre ha erogato oltre sei milioni per contributi alle opere di assistenza e di previdenza sociale e circa due milioni e 200 mila lire per la campagna antimalarica, già condotta vigorosamente nella stagione estiva ed ora continuata e da intensificare nella prossima primavera.

Tale lotta, condotta con modernità di mezzi e con criteri assolutamente scientifici, è stata fatta per mezzo delle due benemerite istituzioni, l' « Umanitaria » di Milano e l' « Opera Bonomelli », alle quali il ministro tributa vive parole di elogio (Approvazioni).

Agli onorevoli Cappellotto a Sandrini, i quali avevano accennato nei loro discorsi ai bisogni dell'agricoltura, il ministro fa osservare che nei limiti delle sue facoltà e dei mezzi assegnati al bilancio delle terre liberate, nulla ha trascurato per la ricostituzione agraria.

Accenna all'importante opera del taglio del canneto palustre che infestava molti territori già allagati: alla lotta contro le arvicole: all'acquisto di aratri, erpici, rincalzatori, sgranatoi da distribuire in conto danni di guerra, ed attrezzi minuti come vanghe, zappe, falci, ecc., da distribuire gratuitamente ai contadini bisognosi, e tutto ciò per l'importo di circa due milioni e mezzo.

Accenna infine all'impianto di numerosi essiccatoi per il granoturco e al contributo del 20 per cento concesso a quelli agricol-

Riassumendo le cifre già esposte, si arriva a stabilire che l'onere complessivo, sopportato dal tesoro fino ad oggi per le terre liberate, ammonta ad oltre 800 milioni; e se a questi si aggiungesse l'importo dei lavori di riattamento degli argini, delle strade, dei ponti, delle opere idrauliche, ecc., compiuti dal Comando supremo si sorpasserebbe certamente la cifra di un miliardo e mezzo. (Commenti).

In un'opera di tanta mole non era possibile che non si verificassero dei difetti, delle incongruenze e delle lacune, nè sarebbe stato umano che tale opera grandiosa e multiforme si fosse potuta eseguire in meno di un anno senza che desse luogo a critiche ed a lamentele.

L'esperienza ha suggerito e indicato le vie da seguire, ed oramai è nettamente tracciato il programma che dovrà essere attuato.

Ma se si vuole che le traccie disastrose della guerra abbiano ad essere presto cancellate nel Veneto, è indispensabile che l'attività e la finanza statale siano largamente e generosamente coadiuvate dalla iniziativa, dalla attività e dal capitale privato. (Interruzioni).

Occorre altresì che specialmente le grosse e medie fortune del Veneto vengano incontro allo Stato, anticipando le spese per le riparazioni e ricostruzioni che le riguardano, permettendo così allo Stato stesso di attendere più specialmente al risarcimento dei danni per le classi più umili dei lavoratori e dei contadini, i quali non hanno mezzi per procurarsi denaro a credito. (Commenti).

L'onorevole ministro conclude affermando che quelle popolazioni che hanno provato tutte le maggiori angoscie della guerra, hanno il diritto di vedere abbreviate le sofferenze nelle quali ancora oggi, purtroppo, si trovano. È quindi nostro dovere preciso di venire in loro aiuto.

Ad un compito che è insieme di elevata solidarietà nazionale e di alta pietà umana il Governo ed il ministro personalmente hanno dato ed intendono di dedicare ogni loro energia. Noi accettiamo, egli esclama, le vostre critiche ed i vostri consigli, onorevoli colleghi: ma vi domandiamo, e lo domandiamo soprattutto ai colleghi che rappresentano qui le terre devastate del Veneto, la vostra cordiale e fattiva collaborazione: perchè è soltanto da uno sforzo di tutti e di ognuno che il gravissimo problema che ci sta davanti potrà avere la più rapida e completa soluzione. (Vivissimi applausi al centro e a destra — Commenti animati — Congratulazioni).

NICCOLAI, a nome del gruppo socialista, dichiara che voterà contro l'esercizio provvisorio perchè un voto favorevole implicherebbe fiducia nel presente Governo, mentre il gruppo socialista non intende dare il suo appoggio nè a questo nè ad altri Ministeri.

Da molte parti in questi giorni sono state rivolte lusinghe per ottenere la collaborazione del gruppo socialista: uguali lusinghe furono fatte dal Governo per superare la presente crisi che attraversa il nostro paese.

Non è questo il momento di una crisi di Governo; si tratta piuttosto di una crisi di regime, in quanto la situazione attuale è essenzialmente rivoluzionaria, dopo che il partito socialista è rimasto solo per più di quattro anni a combattere la frenesia guerraiola (Applausi all'estrema sinistra).

Il partito socialista però non intende precipitare questa situazione rivoluzionaria che è nei fatti e che non è possibile frenare in alcuna maniera. Ma esso intende soltanto che da questa situazione possa sbocciare una realizzazione socialista.

L'eredità che lascia la classe borghese, la quale volge verso la sua immancabile rovina, è una eredità tutta oberata di passività e di lutti: e perchè la successione della classe proletaria non sia resa impossibile per il fallimento schiacciante delle classi dirigenti, la classe proletaria si sente tratta a precipitare gli eventi.

Il partito socialista non ha limitato la sua propaganda per far ottenere agli operai migliori orari e maggiori salari, ma non ha

Dove è arrivata la propaganda socialista ivi il proletariato ha saputo esprimere i suoi migliori valori, sia per capacità tecnica, che per altezza intellettuale. (Commenti).

Il movimento rivoluzionario, che si manifesta in Italia, trova corrispondenti situazioni rivoluzionarie non solo in Russia, ma anche in Inghilterra e in Francia e perfino in Spagna, ove si afferma in vario modo la tendenza socialista.

La insipienza del Governo borghese si ha nel modo come fu condotta la guerra, nei modi come fu negoziata la pace e nello stesso incidente di Fiume, che era stata dimenticata da coloro che trattarono l'entrata in guerra dell'Italia.

Sulla questione tributaria il Governo ha dimostrato di essere incapace di proporre soluzioni adeguate, colpendo la ricchezza là dove si è accumulata. (Rumori).

La speranza di economie sul bilancio statale, manifestata dal ministro del tesoro, è una pericolosa ed ingenua illusione, come è pure perniciosa illusione fare assegnamento sulle indennità di guerra che la Germania e l'Austria esauste dovrebbero pagare. E nota come soltanto dal partito socialista sia stato espresso un pensiero di pietà per i bimbi e le donne in Austria che languono per fame. (Vivissimi applausi all'estrema sinistra — Rumori vivissimi al centro).

L'inettitudine del Governo a risolvere il grave problema degli approvvigionamenti è emersa chiaramente dalle dichiarazioni dell'on. Murialdi, e se ne ha una prova evidente nel proposito manifestato di aumentare il prezzo del pane.

Di fronte alle esigenze del Paese da altri banchi si è fatto appello all'empirismo e all'economia associata.

Ma nè l'uno nè l'altra possono in alcun modo risolvere i problemi che assillano la vita del Paese, in quanto l'una formula e l'altra sono vuote di contenuto.

Accennando all'azione del partito popolare, osserva che esso vuole tornare ad un periodo di oramai superato confessionalismo (rumori al centro) e si propone di togliere alla scuola l'indirizzo scientifico e positivo. (Rumori vivissimi al centro).

Di questo stato caotico della borghesia è genuina espressione il presente Ministero, il quale dimostra di non avere alcun programma, all'infuori di quello di reggersi di ora in ora (commenti), con oziose omelie da ogni parte inascoltate. (Interruzioni al centro).

Afferma poi che tutte le vecchie fedi sono spente nell'anima popolare, nella quale oramai alberga soltanto la fede socialista. (Applausi all'estrema sinistra).

Per queste ragioni il partito socialista rimarrà tenacemente alla opposizione contro qualsiasi Ministero, in attesa di un governo socialista che attui una nuova civiltà. (Vivissimi e reiterati applausi all'estrema sinistra — Moltissime congratulazioni — Commenti).

FEDERZONI, premette che uno dei coefficienti più importanti della crisi attuale che attraversa il paese, è il mancato raggiungimento da parte dell'Italia della sua pace.

Occorre pertanto fare tutti gli sforzi perchè la posizione dell'Italia, nei riguardi internazionali, venga sollecitamente e con soddisfazione risolta.

Esamina le riserve fatte dal Senato americano al trattato di Versailles e constata che gli Stati Uniti del Nord tendono a sottrarsi al compito di contribuire a garantire la pace.

Esamina anche il trattato concluso tra la Francia e l'Inghilterra e gli Stati Uniti e rileva che questo trattato cade nel nulla dato l'atteggiamento del Senato americano.

Molti vorrebbero che a questo patto di garanzia aderisse anche l'Italia; l'oratore osserva che a questa adesione non ci obbligano i patti già esistenti, i quali se furono scrupolosamente da noi osservati, non altrettanto può dirsi che siano stati rispettati da tutte le altre potenze.

L'Italia ha compiuto con piena lealtà tutti i sacrifici che gli imponevano le sue alleanze; ma non può ora impegnare il suo avvenire.

Di più all'Italia sono stati, fino ad ora, negati i riconoscimenti necessari per sistemare i suoi possedimenti coloniali.

È quindi prudente che l'Italia non si cimenti con nuovi impegni anche nella considerazione che la coalizione politica internazionale, formatasi contro l'Italia, si è ora indebolita.

L'importanza dell'Italia è nuovamente valorizzata e si riconosce nuovamente che, se noi abbiamo bisogno di tutti, tutti hanno però bisogno di noi. (Approvazioni a destra).

Nei problemi, che ancora devono risolversi dalla Conferenza della pace o dalle sue Commissioni, vi è un vastissimo campo in cui l'Italia, se rappresentata da uomini che abbiano larghezza di vedute, potrà far riconoscere i suoi diritti e tutelare le sue sacrosante aspirazioni.

Rimane da risolvere, fra i problemi più importanti, quello che riguarda la sistemazione dell'Adriatico e specialmente quella di Fiume.

Ricorda che ai primi di novembre il presidente Wilson ha rifiutato nuovamente di riconoscere qualsiasi soluzione della questione Adriatica e di Fiume che sia diversa da quella da lui precedentemente proposta, fatta eccezione per alcune nuove insignificanti concessioni.

Ritiene quindi inutile fare nuove proposte al riguardo e rileva che non è d'uopo dimenticare che se un pericolo di conflitto esiste per noi, esso dipende dalla nostra debolezza e dalla nostra disposizione alla rinunzia. (Interruzioni all'estrema sinistra).

Le esigenze generali della pace e le condizioni del nostro paese esigono che questo problema sia risolto con ogni sollecitudine. (Interruzioni all'estrema sinistra — Approvazioni a destra).

Tra l'asserito imperialismo italiano e l'effettivo imperialismo jugoslavo vi deve essere posto per una terza tesi, che però l'oratore non accetta, quella cioè dell'autonomia della Dalmazia sotto la protezione di tutte le potenze che ne garantiscano le condizioni di vita e le nobili tradizioni della sua civiltà.

L'Italia, pur adempiendo i doveri impostile dai trattati, deve svolgere una politica internazionale all'infuori di influenze estranee e di interessi particolari di altre nazioni.

Si dichiara perciò contrario ad un accordo italo-greco soprattutto se dovesse risolversi in danno della Rumenia, alla quale ci legano tante comunanze di interessi.

Così pure verso la Turchia auspica una politica di amicizia tale che favorisca una ripresa attiva dei nostri rapporti commerciali.

Circa la Russia afferma che per l'Italia non vi è nessuna ragione per rifiutare il riconoscimento di quei governi di fatto, che sono sorti dallo sfacelo dell'Impero zarista. (Interruzioni all'estrema sinistra).

Si dice convinto che al progresso bolscevista abbia molto giovato il blocco dell'intesa. (Rumori all'estrema sinistra).

Dichiara, infine, che non paventa una politica estera del proletariato, purchè sia sempre e soltanto italiana (Rumori all'estrema sinistra), seguendo in ciò l'esempio dei proletariati d'Inghilterra e di Francia, che sono soprattutto inglesi e francesi. (Rumori all'estrema sinistra).

Lo Stato italiano deve fare intanto una forte e dignitosa politica di emigrazione e concedere agli emigranti la rappresentanza politica, in conformità della proposta dell'on. Orano (Interruzioni alla estrema sinistra).

Raccomanda anche la massima diffusione di scuole italiane all'estero per impedire che i figli dei nostri lavoratori emigrati vengano inconsciamente snazionalizzati (Interruzioni all'estrema sinistra).

Ricorda come i nostri emigrati abbiano risposto con slancio all'invito della patria nel supremo momento del suo pericolo (Interruzioni ed invettive dall'estrema sinistra).

Rispondendo a questo punto ad una interruzione dell'estrema si-

forzo per la grandezza dell'Italia e per il trionfo della sua due volte millenaria civiltà (Vivissimi e reiterati applausi a destra — Moltissime congratulazioni — Commenti animati).

Presentazione di disegni di legge e di una relazione.

CHIMIENTI, ministro delle poste e dei telegrafi, presenta i seguenti disegni di legge:

Convalidazione del decreto Luogotenenziale riguardante le ritenute sugli stipendi delle rate di credito dovute da soci alla cooperativa nazionale fra impiegati ed agenti postali e telegrafici.

Convalidazione del decreto Luogotenenziale per la inscrizione in bilancio di somme per la costruzione di edifici postali e telegrafici.

(*Continua*).

R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali. — Adunanza del 30 novembre 1919. — Presidenza del socio prof. comm. Andrea Naccari, presidente dell'Accademia.

È scusata l'assenza del direttore della Classe senatore D'Ovidio e dei soci senatore Foà e Ponzio.

Ad invito del presidente, il socio Mattirolo legge la commemorazione del socio corrispondente prof. Saverio Belli.

Il socio segretario, interpretando i sentimenti dei colleghi, rinnova all'amato presidente le condoglianze per l'irreparabile perdita da lui fatta colla morte della sua degna consorte. Il presidente risponde commosso e grato.

Si legge e si approva l'atto verbale della precedente adunanza.

Il presidente annuncia che durante le ferie l'Accademia ha fatto perdite gravi e dolorose nelle persone « del socio straniero Ernesto Haeckel e dei soci corrispondenti Guglielmo Rayleigh, Pasquale Baccarini, Simone Schwendener, Emilio Fischer, Vincenzo Reina », ed alla memoria loro ed alle loro opere rende omaggio. Comunica poi i ringraziamenti del professore G. Bruni per la nomina a socio corrispondente dell'Accademia.

Il segretario dà notizia di alcune comunicazioni scientifiche manoscritte mandate da non soci alla segreteria accademica durante le ferie: esse sono affidate per esame a soci competenti. Presenta la nota « Osservazioni sul fiore dell'olivo », inviata in omaggio dall'A. prof. R. Pirotta socio nazionale.

Ricorda poi che il 6 luglio u. s., per gradito incarico del presidente, ebbe l'onore di rappresentare l'Accademia alle solenni onoranze, rese nell'Università di Pavia, all'illustre geologo e nostro socio nazionale Torquato Taramelli, in occasione del suo 44° anno d'insegnamento universitario; e presenta in omaggio, a nome del Comitato per le onoranze, una copia del volumetto pubblicato a ricordo della festa, e come omaggio proprio offre per il medagliere dell'Accademia una copia in bronzo della medaglia d'oro offerta al Taramelli nell'occasione stessa. Il presidente ringrazia, compiacendosi delle degne onoranze al nostro collega.

Si presentano e sono accolte per la stampa negli Atti le Note seguenti:

Dott. Mauro Picone: « Sul cambiamento della variabile di integrazione nell'integrale di Lebesgue », presentata dal socio Segre.

Dott. Luigi Zoppetti: « L'abito fogliare nelle siepi di Ligustro », presentata dal socio Mattirolo.

Dott. G. Colosi: « Ricerche anatomo-istologiche sugli Eufausiacei. Il cuore di *Nematoloscelis megalops* G. O. Sars », presentato dal socio Salvadori.

Dott. Filippo Sibirani: « Espressioni analitiche che definiscono più funzioni analitiche ad area lacunare », presentata dal socio Peano a nome del socio corrispondente Berzolari.

Prof. Luigi Brusotti: « Sulla scomposizione di una forma binaria biquadratica nella somma di due quadrati », presentata dal socio Peano.

Il socio Majorana presenta una sua nota « Sulla gravitazione » e ne dà notizia riassumendola.

Premio di fondazione Gautieri.

La Reale Accademia delle scienze di Torino conferirà nell'anno 1920 un premio di fondazione Gautieri a quell'opera di letteratura, storia letteraria, critica letteraria, che sarà giudicata migliore fra le pubblicate negli anni 1917-919, non escluse quelle che riguardino le letterature classiche e straniere. Il premio di L. 1900 sarà assegnato ad autore italiano (esclusi i soci nazionali residenti e non residenti dell'Accademia) e per opere scritte in lingua italiana.

Gli autori possono inviare all'Accademia, non più tardi del giorno 30 aprile 1920, le pubblicazioni sulle quali desiderano richiamarne l'attenzione, avvertendo che non saranno restituite le opere ad essa per tal fine pervenute.

Torino, 16 novembre 1919.

L'accademico segretario
della Classe di scienze morali, storiche e filologiche
ETTORE STAMPINI.

CRONACA ITALIANA

Per il prestito nazionale. — L'Istituto italiano di credito fondiario ha deliberato di sottoscrivere al nuovo prestito nazionale per quattro milioni di lire.

La Cassa di risparmio di Genova ha deliberato di sottoscrivere per venti milioni.

Fondazione Carnegie. — Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Carnegie, presieduto dall'on. ammiraglio Reynaudi, riunitosi in questi giorni, ha conferito n. 3 medaglie d'argento, n. 13 di bronzo e compensi in denaro per la somma complessiva di lire 6450 a cittadini che si sono resi benemeriti di eroismo in opere di pace.

TELEGRAMMI "STEFANI"

COSTANTINOPOLI, 21 (ritardato). — Il gran visir ha pregato la Commissione incaricata di preparare la difesa della Turchia davanti alla Conferenza della pace di terminare rapidamente le relazioni, potendo esser prossima la convocazione della Delegazione.

Si afferma che i commissari alleati avrebbero lasciato comprendere al gran visir che la pace con la Turchia potrebbe esser conclusa entro un breve termine.

NEW YORK, 25. — Il presidente Wilson annuncia che il Governo abbandona il controllo sulle ferrovie, le quali tornano a dipendere dalle Compagnie.

LONDRA, 26. — L'*Agenzia Reuter* ha da Irkoustk che Tomsk è stata sgombrata il 20 corrente.

PARIGI, 26. — Il presidente del Consiglio greco, Venizelos, è arrivato stamane.

Nella seduta del 23 corr. il Consiglio supremo ha deciso di autorizzare la ripresa delle relazioni commerciali con la Romenia.

Le conferenze fra i delegati alleati e tedeschi per l'entrata in vigore del trattato di pace cominceranno nei primi giorni della prossima settimana.

I delegati britannici e italiani sono attesi a Parigi per lunedì.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il progetto di legge che anticipa di un'ora l'ora legale, a datare dal 1° febbraio.

BERLINO, 26. — Il presidente della Conferenza della pace ha consegnato alla Delegazione tedesca la risposta alla nota del 14 dicembre.

PARIGI, 26. — Si ha da Washington: Wilson ha ratificato la legge Edge, approvata dal Senato il 16 corr., che autorizza la costituzione di una Società per accordare crediti all'Europa, allo scopo di sviluppare il commercio d'esportazione.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*